

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 212 DEL 16/09/2019

OGGETTO:

Liquidazione indennità di fine rapporto ai sensi della Legge Regionale 10 giugno 1991 n. 12 al sig. P. P. – matricola 35.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad oggetto: "Nomina del Direttore dell'ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona" che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTA la domanda di collocamento a riposo presentata in data 31.03.2017 dal sig. P. P. - matricola 35 - nato a Lavagno (VR) il 28.06.1953 e residente a Illasi (VR) in via Mezzavilla n. 39, il quale è cessato dal servizio presso l'ESU di Verona il 31.08.2017 con la posizione economica D-6;

VISTO il decreto del Direttore n. 64 del 03.04.2017, regolarmente esecutivo, "Dimissioni volontarie dall'impiego con diritto a pensione dal 01.09.2017 del dipendente Sig. P. P. – matricola 35";

VISTA la Legge Regionale 10 giugno 1991, n. 12 che fissa i criteri per la corresponsione dell'indennità di fine rapporto e di buonuscita del personale cessato dal servizio;

VISTA la circolare dell'INADEL n. 9 del 16.04.1987 con la quale, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 03.11.1986, l'Ente suddetto delibera di assoggettare a contribuzione e conseguentemente di valutare ai fini dell'indennità di fine servizio l'intero importo dell'indennità integrativa speciale;

VISTO l'art. 12, in particolare i commi 7 ed 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122, e s. m. e i.;

VISTA la Circolare INPS n. 73 del 05.06.2014 avente ad oggetto "art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici";

VISTI i differenti nuovi termini di liquidazione e pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro (art. 3, commi 2 e 5, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e successivamente dall'art. 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2013, n. 147):

- entro il 105° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro dovuta a decesso o inabilità;
- non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato;
- non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall'impiego, ecc.).

Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato:

- dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve;
- decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.

VISTO che, in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, le indennità premio di servizio vengono corrisposte come segue (comma 484 dell'articolo 1 della legge 147/2013):

- **in unica soluzione**, se l'ammontare complessivo lordo è **pari o inferiore a 50.000 euro**;
- **in due rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro** (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte rimanente);
- **in tre rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **pari o superiore a 100.000 euro**. In tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima;

VISTO che con l'art. 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, è stato disposto quanto segue:

- i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita;
- sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di

finanziamento di una somma pari all'importo dell'indennità di fine servizio maturata, nella misura massima di 45.000 euro, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennità di fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennità, fino a concorrenza dello stesso;

VISTO che il sig. P. P. – matricola 35, non ha presentato richiesta di finanziamento e non gli è stata liquidata la cosiddetta pensione quota 100 (requisito di almeno 62 anni di età ed un'anzianità contributiva minima di 38 anni);

CONSIDERATO che il sig. P. P. – matricola 35 - al 31.08.2017, data di cessazione dal servizio, ha maturato un'anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi, requisito richiesto per il diritto alla pensione anticipata e che la corresponsione dell'I.P.S. deve avvenire non prima del 01.09.2019 ed entro 3 mesi dalla decorrenza dei 24 mesi dalla cessazione, in unica soluzione se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro o, se superiore a 50.000 euro, con i predetti termini e modalità;

VISTO che alla data del 31.08.2017 il sig. P. P. – matricola 35 - ha maturato un'anzianità complessiva di servizio utile ai fini della misura del Trattamento di fine servizio di anni 39 mesi 10 e giorni 14, dei quali:

- Servizio al 31.10.1982 precedente l'istituzione degli ESU
(Opera Universitaria di Padova – Regione Veneto) anni 03 mesi 11 giorni 17
- Servizio militare riscattato
(Nota INADEL del 25.07.1996. Posiz. n. 090-5170) anni 01 mesi 00 giorni 27
- Servizio prestato presso l'ESU di Verona anni 34 mesi 10 giorni 00

VISTO il prospetto predisposto dall'Ufficio Personale, di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che determina in € 86.232,40= (ottantaseimiladuecentotrentadue/40) al lordo dell'imposta fiscale l'indennità complessiva di fine servizio spettante al sig. P. P. – matricola 35;

ACCERTATO che al sig. P. P. – matricola 35 – non è stato liquidato né corrisposto analogo trattamento, sia definitivo sia a carattere provvisorio, da parte dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex I.N.P.D.A.P. Gestione I.N.A.D.E.L.) e dell'Opera Universitaria e che, pertanto, si può dare corso alla liquidazione di cui trattasi nei termini previsti, subordinando l'emissione dei relativi mandati di pagamento all'acquisizione di una procura speciale irrevocabile nella quale il sig. P. P. – matricola 35 – dovrà dichiarare di nominare l'ESU di Verona suo procuratore speciale e contemporaneamente conferirgli i più ampi poteri in ordine al recupero della somma che forma oggetto della presente liquidazione dal competente Ente previdenziale;

VISTO che, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, ad oggetto "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario", lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle Aziende è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione ed è soggetto alla relativa normativa regionale.;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021";

VISTA la disponibilità del bilancio in corso;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di liquidare al sig. P. P. - matricola 35 - nato a Lavagno (VR) il 28.06.1953 e residente a Illasi (VR) in via Mezzavilla, n. 39, il quale è cessato dal servizio presso l'ESU di Verona il 31.08.2017 con inquadramento nella posizione economica D-6, la somma complessiva di € 86.232,40= a titolo di trattamento di fine servizio, come risulta dal prospetto allegato A, parte integrante del presente provvedimento, con le seguenti modalità:
 - 1^ rata, non prima del 01.09.2019
ed entro 3 mesi dalla decorrenza dei 24 mesi dalla cessazione, € 50.000,00
 - 2^ rata, non prima del 01.09.2020
ed entro 3 mesi dalla decorrenza dei 36 mesi dalla cessazione, € 36.232,40
2. di subordinare l'emissione dei relativi mandati di pagamento all'acquisizione di una procura speciale irrevocabile, nella quale dovrà risultare il conferimento all'ESU di Verona, quale procuratore speciale, dei più ampi poteri in ordine al recupero della somma dovuta dall' INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex I.N.P.D.A.P. Gestione I.N.A.D.E.L.);
3. di registrare ed impegnare l'anticipo di spesa di € 62.087,04 per conto dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ex I.N.A.D.E.L, sulla missione 99 programma 01 titolo 7 macroaggregato 702 capitolo/art.1610/0 "Altre uscite per conto terzi" e di registrare un accertamento di pari importo sul titolo 9 tipologia 0200 capitolo/art. 1610/0 "Altre entrate per conto terzi" sul Bilancio di Previsione 2019/2021, anno 2019, con stanziamenti che presentano le necessarie disponibilità finanziarie;
4. di dare atto che la somma da liquidare a carico dell'Esu è pari ad € 24.145,36 e risulta accantonata sulla missione 99 programma 01 titolo 7 macroaggregato 701 capitolo/art. 1603/0 "Indennità di fine rapporto personale – quota regionale", come da prospetto sotto riportato:

Anno	Numero Impegno	Importo	Importo utilizzato presente decreto
2013	575/2013	5.398,69 €	5.398,69 €
2014	600/2014	22.683,57 €	18.746,67 €

5. di individuare quale responsabile del procedimento Stefano Tomelleri – Area Risorse Umane dell'ESU di Verona;
6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
7. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.

AREA RISORSE UMANE

(Stefano Tomelleri)

IL DIRETTORE

(Francesca Ferigo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 62.087,04 sul capitolo/art.
99-01-7-702-1610/0

Visto ed assunta la registrazione dell'accertamento di € 62.087,04 sul capitolo/art.
9-0200-1610/0

del Conto / C del Bilancio 2019/2021

al n. 320/2019 (E) ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.
577/2019 (U)

Verona, 16/09/2019

IL RAGIONIERE
Marco Finezzo

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DEL DIPENDENTE P. P. - matricola 35
PROSPETTO DELLA RETRIBUZIONE E DEGLI ASSEGNI MENSILI SPETTANTI NEGLI ULTIMI
12 MESI DI SERVIZIO MATURATO AL 31.08.2017 - INADEL E IFR + QUOTA REGIONALE

Prospetto della retribuzione spettante negli ultimi 12 mesi di servizio, corrispondenti alla posizione di lavoro a ORARIO PIENO:

MESE	Stip. classi scatti	Indennità RIA	Indennità specifica di livello	Differenza IIS non riass.	Totale	Ind. Vac. Contr.	13^ Stipendio	13^ I.V.C.	TOTALI	
set-16	2.372,29	83,46		-	2.455,75	17,71	204,65	1,48	2.679,59	
ott-16	2.372,29	83,46		-	2.455,75	17,71	204,65	1,48	2.679,59	
nov-16	2.372,29	83,46		-	2.455,75	17,71	204,65	1,48	2.679,59	
dic-16	2.372,29	83,46		-	2.455,75	17,71	204,65	1,48	2.679,59	
gen-17	2.393,29	83,46		-	2.476,75	17,71	206,40	1,48	2.702,34	
feb-17	2.393,29	83,46		-	2.476,75	17,71	206,40	1,48	2.702,34	
mar-17	2.393,29	83,46		-	2.476,75	17,71	206,40	1,48	2.702,34	
apr-17	2.393,29	83,46		-	2.476,75	17,71	206,40	1,48	2.702,34	
mag-17	2.393,29	83,46		-	2.476,75	17,71	206,40	1,48	2.702,34	
giu-17	2.393,29	83,46		-	2.476,75	17,71	206,40	1,48	2.702,34	
lug-17	2.393,29	83,46		-	2.476,75	17,71	206,40	1,48	2.702,34	
ago-17	2.393,29	83,46		-	2.476,75	17,71	206,40	1,48	2.702,34	
					0,00				0,00	
TOTALI	28.635,48	1.001,52	-	-	29.637,00	212,52	2.469,80	17,76	32.337,08	
					anni	mesi	giorni	Rimborso	25.869,66 : 15	25.869,66 : 12
A) Servizio al 31.10.1982 prec. l'istitut. degli ESU					3	11	17	INADEL	1.724,64 x 36 aa.	2.155,81 X 40 aa.
B) Servizio liquidazione ex Inadel (*):					35	10	27		62.087,04 +	86.232,40 +
A) + B)					38	21	44			
Totale servizi					39	10	14			
					anni	mesi	giorni	Liquid. Prec.	0,00 -	0,00 -
* - Servizio prestato presso l'ESU di Verona					34	10	0			
- Riscatto Servizio Militare. Pos. n. 090-5170.					1	0	27	Diff. da liquidare	62.087,04 =' ('-)	86.232,40 =' ('+')
Nota INADEL del 25.07.1996					35	10	27	IFR + Quota Reg.	24.145,36 (=)	